

**IL CONTROLLO GIUDIZIARIO “VOLONTARIO”:
UNA MODERNA “MESSA ALLA PROVA” AZIENDALE
PER UNA TUTELA RECUPERATORIA
CONTRO LE INFILTRAZIONI MAFIOSE (*)**

di Costantino Visconti

Abstract. *Introdotta con la riforma del 2017, il controllo giudiziario volontario, previsto dal comma 6 dell’art. 34 bis Cod. ant., presenta profili particolarmente innovativi e costituisce una forma inedita di misura di prevenzione patrimoniale applicata su richiesta delle aziende colpite da interdittiva antimafia, al fine di sospenderne gli effetti. Nelle prime applicazioni giurisprudenziali, l’istituto è stato variamente interpretato in relazione ai «presupposti» in presenza dei quali il Tribunale può accogliere l’istanza privata. L’autore, al riguardo, critica alcuni indirizzi restrittivi in quanto riconducibili a un modello che definisce “retrospettivo-stigmatizzante”, reputato non coerente con lo spirito della riforma; e propugna in alternativa un modello definito invece “prospettico-cooperativo”, in grado di valorizzare la collaborazione tra autorità pubblica e enti imprenditoriali al fine di neutralizzare il pericolo di condizionamenti mafiosi per mezzo di programmi di compliance e monitoraggio.*

SOMMARIO: 1. Premessa: il sotto-sistema delle misure “diverse dalla confisca” nel Codice antimafia. – 2. I presupposti del controllo giudiziario “volontario” nelle prime applicazioni giurisprudenziali: critica. – 3. Una possibile alternativa. – 4. Modello “retrospettivo-stigmatizzante” vs modello “prospettico-cooperativo”. – 4.1.1. La giurisprudenza di merito. – 4.1.2. La giurisprudenza di legittimità. – 4.2.1. La familiarità con il sistema 231. – 4.2.2. La familiarità con istituti francesi, britannici e statunitensi. – 4.3. Area grigia e rapporti mafie-imprese nelle ricerche sociologiche. – 5. Riassumendo, conclusivamente.

1. Premessa: il sotto-sistema delle misure “diverse dalla confisca” nel Codice antimafia.

Il controllo giudiziario “volontario” costituisce la novità più “innovativa” contenuta nella riforma del Codice antimafia del 2017. È, infatti, l’unica misura di prevenzione applicata su istanza della parte privata, posta a chiusura della parte del

(*) Il contributo è destinato alla pubblicazione nel volume collettaneo *Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto all’infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici*, a cura di G. Amarelli e S. Sticchi, Giappichelli.

Codice dedicata alle forme di intervento patrimoniale “diverse dalla confisca”. Un ambiente normativo, questo, caratterizzato nel suo insieme da una precisa vocazione fortemente rilanciata dall’ultima riforma. L’idea, cioè, che nello specifico settore delle attività economiche e delle aziende, laddove non ricorrano gli estremi per procedere alla confisca e tuttavia si riscontrano commistioni tra mondi criminali e realtà imprenditoriali, è possibile provare a sostenere le imprese in un’opera di bonifica interna che le metta al riparo da futuri condizionamenti o infiltrazioni illeciti. E così, nel caso di “contiguità” più spesse (in termini di agevolazioni imprenditoriali in favore di interessi criminali o di condizionamenti mafiosi delle attività economiche), l’art. 34 prevede che la magistratura requirente possa chiedere al Tribunale l’applicazione dell’amministrazione giudiziaria, ossia uno spossessamento gestorio selettivo e limitato nel tempo, finalizzato a realizzare “il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto” all’origine la misura. Mentre, nel caso in cui tale agevolazione risulti meno spessa, cioè “occasionale” ma accompagnata dal “pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l’attività”, l’art. 34 *bis* prevede che, sempre a richiesta della parte pubblica, il Tribunale possa applicare il “controllo giudiziario”: una forma di tutoraggio dell’azienda che senza sottrarre la gestione ai titolari persegue l’obiettivo di adottare ogni tipo di “iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi”, tra cui anche un modello di organizzazione ai sensi della disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001. In questo quadro si colloca il “controllo giudiziario volontario” previsto dal comma 6 dell’art. 34 *bis*: stavolta è appunto la parte privata, in particolare un’impresa colpita da interdittiva antimafia, che chiede l’applicazione del “controllo giudiziario” al fine di ottenere la sospensione degli effetti del provvedimento prefettizio fintantoché perduri la misura¹.

Ebbene, nei primi due anni di vigenza della riforma, è proprio il “controllo giudiziario volontario” ad avere avuto i maggiori riscontri applicativi, sollevando però non pochi quesiti interpretativi che hanno trovato risposte diversificate nella giurisprudenza di merito e di legittimità.

Qui si intende analizzare un nodo fondamentale: la precisazione dei presupposti in presenza dei quali il Tribunale può accogliere la richiesta di ammissione alla misura avanzata dall’azienda “interdetta”. Come vedremo, lungi dal risolversi in una mera disputa esegetica, la questione incide non solo sulla definizione dei confini applicativi dell’istituto ma anche sulla generale strategia politico-criminale che si intende perseguire nel cruciale campo del contrasto alle infiltrazioni mafiose nelle attività imprenditoriali.

¹ Per un rapido commento d’insieme, sia consentito rinviare a C. VISCONTI, in C. VISCONTI – G. TONA, *Nuove pericolosità e nuove misure di prevenzione: percorsi contorti e prospettive aperte nella riforma del codice antimafia*, in www.laegislazionepenale.eu, 14 febbraio 2018.

2. I presupposti del controllo giudiziario “volontario” nelle prime applicazioni giurisprudenziali: critica.

È uno degli aspetti che più ha impegnato gli interpreti alle prese con un dato normativo invero sfuggente, aperto a soluzioni diverse. Dopo aver fissato quale requisito per l'istante “l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto”, la legge si limita infatti ad affermare che “Il tribunale, sentito il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati (...) accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti”. Ma quali sono tali “presupposti” non meglio precisati dal legislatore? Ora, un orientamento diffuso nella giurisprudenza di merito², avallato ai primi passi dalla Cassazione³, ha sposato la tesi secondo cui anche per la versione “volontaria” del controllo giudiziario occorre accertare i presupposti richiesti dal primo comma dell'art. 34 *bis* per la versione – per dir così – ordinaria, ossia applicata su proposta del pubblico ministero o d'ufficio. Sicché, il Tribunale potrebbe ammettere al “controllo giudiziario volontario” soltanto le imprese che, per un verso, hanno impugnato in sede amministrativa il provvedimento interdittivo che le ha colpite, e, per altro verso, non hanno oltrepassato la soglia della “agevolazione occasionale” rispetto agli interessi mafiosi, non siano cioè indiziate di qualcosa di più gravemente compromettente e duraturo sul piano dei rapporti con le sfere criminali. Una simile impostazione - di per sé non imposta dal (ma neanche in contrasto con il) dettato legislativo - rischia però di appannare la proiezione politico-criminale dell'istituto, di non coglierne la portata innovativa e le potenzialità applicative.

E ciò perché spinge il Tribunale a “vivere” la misura alla stregua di un beneficio da concedere a una azienda per quel che si ritiene essa sia e non invece per quel potrebbe diventare per effetto proprio dell'applicazione del controllo giudiziario. In altre parole, per questa via i giudici guardano al passato, non al futuro. Mentre, in realtà, al sistema della prevenzione giurisdizionale spetta il compito di “prevenire” la commissione di reati non di stigmatizzare alcunché, e gli elementi di fatto su cui si basa il giudizio non costituiscono oggetto di rimprovero, bensì indicatori utili per formulare prognosi.

3. Una possibile alternativa.

Cambiando quadrante ermeneutico, è invece possibile accedere ad una diversa interpretazione di più ampio respiro che in questa sede si intende patrocinare. Volendo sintetizzare: di fronte alla richiesta privata, il Tribunale è chiamato a verificare sì la

² Di cui è capofila Tribunale di S. Maria C.V., 14 febbraio 2018, in *Giur. it.*, 2018, 1518, con il commento di T. ALESCI, *I presupposti ed i limiti del nuovo controllo giudiziario nel codice antimafia*; per una più ampia spiegazione di tale orientamento cfr. F. BALATO (peraltro estensore del provvedimento appena citato), [La nuova fisionomia delle misure di prevenzione patrimoniali: il controllo giudiziario delle aziende e delle attività economiche di cui all'art. 34-bis Codice antimafia](#), in questa *Rivista*, 3/2019, 61 ss.

³ Cass., sez. V, 2 luglio 2018, Eurostrade s.r.l, n. 34526

sussistenza dei presupposti, ma nel senso che dovrà valutare se la misura del controllo giudiziario è suscettibile o meno di perseguire l'obiettivo di "bonificare" l'azienda nel caso di specie. Su questo crinale, il compito principale dei giudici non è cimentarsi nella qualificazione in termini occasionali o duraturi dei rapporti tra l'impresa e la criminalità mafiosa, quali risultanti dal provvedimento interdittivo e dalle deduzioni delle parti. Piuttosto, il Tribunale dovrà servirsi del materiale probatorio disponibile per decidere se l'azienda istante, grazie all'applicazione della misura, è in grado o no di attrezzarsi in modo adeguato al fine di scongiurare in futuro quegli «eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa diretti a condizionare l'impresa» che - subito in passato secondo le indagini prefettizie - hanno fatto scattare l'interdizione amministrativa. Così rivisitati i suoi presupposti, il controllo giudiziario "volontario" sembra rispecchiare autenticamente le prospettive teleologiche emergenti anche dal peculiare sotto-sistema normativo in cui l'istituto è collocato, ove la prevenzione delle infiltrazioni criminali è praticata non "contro" ma il più possibile "con" le imprese coinvolte, nel segno della prosecuzione delle attività economiche e della continuità aziendale. Beninteso, in uno scenario nel quale l'interesse specifico della singola impresa ad accedere alla misura si coniuga con l'interesse pubblico a salvaguardare l'integrità dei mercati e della produzione dalle incursioni criminali e dal necessario contrasto statale⁴. A maggior ragione se si tiene nella giusta considerazione che la misura è richiesta dalla stessa parte privata: aziende già attinte da un provvedimento "preventivo" di natura amministrativa e però fino a quel momento fuori dall'orbita della prevenzione giurisdizionale. Un conto, infatti, è limitarsi sul piano amministrativo a interdire - *ex officio* e generalmente *inaudita altera parte* - l'impresa ritenuta vulnerabile alle infiltrazioni mafiose dall'aver rapporti economici con la pubblica amministrazione; altro conto è sostenerle nella loro volontà di mettersi al riparo dai condizionamenti criminali con programmi di *compliance* e monitoraggio sotto la guida dell'autorità giudiziaria. Grazie alla stessa iniziativa della parte privata, cioè, l'azione di prevenzione giurisdizionale arriva dove altrimenti non sarebbe potuta giungere, a beneficio dell'intero sistema economico; e, al contempo, l'azienda ottiene una *chance* di continuità produttiva al costo di un'ingerenza statale nella gestione e affrontando il rischio di mettersi "a nudo" di fronte all'autorità giudiziaria, la quale rimane libera di applicare eventualmente ulteriori misure più invasive ove ne emergano i presupposti (dall'amministrazione giudiziaria *ex art. 34*, alla confisca *ex art. 24*).

4. Modello "retrospettivo-stigmatizzante" vs modello "prospettico-cooperativo".

Arrivati a questo punto, si può dire che ci troviamo, grossomodo, innanzi a due modelli praticabili in sede applicativa: l'uno, quello affacciato in alcune pronunzie

⁴ Come non manca di osservare T. BENE, *Dallo spossamento gestorio agli obiettivi di stabilità macroeconomica*, in *Arch. Pen.*, 2018, spec. *Riforme*, 383 ss., secondo cui «l'oggetto della tutela preventiva tende a preservare la stabilità macroeconomica del sistema assicurando la continuità della produzione di beni e servizi».

giurisprudenziali e più su criticato, che per comodità definiamo “retrospettivo-stigmatizzante”; l’altro, qui preferito, che invece definiamo “prospettico-cooperativo”. Ebbene, a sostegno di quest’ultimo modello, nel prosieguo esploreremo in modo cursorio tre versanti.

Il primo (*infra*, 4.1), giurisprudenziale, per ricavare un doppio riscontro: a) gli argomenti impiegati dalle pronunzie favorevoli al primo modello sono tutt’altro che irresistibili; b) a uno sguardo più attento, nella giurisprudenza di merito e di legittimità, si rinvengono approcci diversificati che sembrano in realtà ispirati maggiormente al secondo modello.

Il secondo versante (*infra*, 4.2), comparatistico, ove si rinviene una spiccata familiarità del controllo giudiziario volontario con altri istituti. Sul piano domestico, basti pensare alle molteplici occasioni che il sistema 231 offre agli enti coinvolti in un procedimento di attenuare le conseguenze sanzionatorie e cautelari grazie a condotte in senso lato “riparatorie” anche per il tramite della predisposizione di adeguati modelli organizzativi finalizzati a prevenire reati, nonché a recenti prospettive riformistiche avanzate in dottrina volte proprio ad ampliare tali occasioni in chiave consensuale. Sul piano extradomestico, altrettanta familiarità la ritroviamo nella francese *Convention judiciaire d’intérêt public*, e negli istituti di *Pre-trial diversion* britannici e nordamericani.

Il terzo versante (*infra*, 4.3), a carattere socio-criminologico, offre infine molteplici spunti “sul campo” a conforto della opportunità di adottare il modello “prospettico-cooperativo”. Gli studi più recenti e accreditati sui rapporti tra economia lecita e criminalità mafiosa e in particolare sulla c.d. “area grigia”, infatti, danno conto di un dato essenziale: lungi dal presentarsi uniformi nella loro morfologia, tali rapporti non si prestano a classificazioni schematiche e – soprattutto – richiedono strategie ben più articolate sotto il profilo del contrasto statale, non riconducibili, per dir così, alla semplice alternativa bianco/nero, colpevole/innocente.

4.1. La giurisprudenza di merito.

A ben vedere, al fondo dell’orientamento che identifica i presupposti del controllo giudiziario “volontario” nell’accertamento dei requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 34 *bis*, non giacciono rilevanti tracciati esegetici o solidi argomenti sistematici. La scelta di guardare a quei requisiti sembra per lo più dettata dall’esigenza, emersa prepotentemente in sede di prima applicazione, di individuare un appiglio normativamente afferrabile per confutare la tesi dell’automatismo applicativo avanzata dalle difese e, insieme, di affidarsi a una bussola per orientare le proprie decisioni di volta in volta senza cadere in sorta di *horror vacui* con margini di discrezionalità ingestibili. Lo stesso Tribunale di S. Maria C.V., *leader* di tale orientamento, d’altro canto, mostra un’elevata consapevolezza dei molteplici profili problematici connessi a

una simile opzione. Tanto che nei provvedimenti successivi al primo⁵ fornisce preziose indicazioni rispetto alla necessità di tenere in maggior considerazione le potenzialità di “self cleaning” delle aziende richiedenti in un’ottica più generale di tutela pubblicitica del mercato e della continuità produttiva, con significativi rimandi alle peculiarità dei contesti ambientali⁶. Pervenendo, perfino, alla decisione di applicare il controllo giudiziario a un’azienda a cui lo si era rifiutato poco tempo prima, sulla base di una sapiente presa d’atto del mutamento delle condizioni in cui versava l’attività economica scrutinata⁷. Del resto, va pure osservato che il percorso ermeneutico che conduce all’adozione dei requisiti dell’agevolazione occasionale anche per il controllo giudiziario volontario, non ha dalla sua alcun esplicito sostegno esegetico. Anzi, rischiando la sbrigatività, ben si potrebbe sostenere il contrario: se il legislatore avesse voluto prendere posizione in quel senso, avrebbe completato il riferimento ai “presupposti” con il tipico richiamo “di cui al primo comma”. Si aggiunga che l’inserimento nella norma della locuzione “verificandone i presupposti” è opera del parlamento (la Commissione ministeriale che ha congegnato l’istituto⁸, la Commissione parlamentare antimafia⁹ e il Governo, invece, lo avevano configurato in termini “automatici”), sulla base di un documento presentato dalla Direzione nazionale antimafia in cui, salvo un generico riferimento alla necessità di evitare un indebolimento indiscriminato della prevenzione amministrativa, non v’è alcuna indicazione più stringente sui contenuti dei presupposti medesimi¹⁰ (e lo stesso può dirsi per i lavori parlamentari). Se, poi, passiamo in rassegna la giurisprudenza dei vari Tribunali che si sono misurati con il problema interpretativo in questione, ci si rende conto che il panorama è frastagliato e i giudici hanno fornito risposte tutt’altro che univoche. Sotto questa angolazione, si segnala anzitutto il Tribunale di Reggio Calabria, particolarmente autorevole per quantità e qualità della casistica affrontata, che fin dai primi passi ha individuato i “presupposti” della misura nella verifica della sussistenza o meno di un “interesse pubblico”, identificato nel proseguimento delle

⁵ V. *antea*, nt. 2. Nello stesso senso, ma con non irrilevanti sfumature diverse, cfr. inoltre Trib. Napoli, 1 giugno 2018, Polisportiva Antimo a.r.l.; Trib. Milano, 17 luglio 2018, Farmacia fiduciaria Milano s.r.l.; Trib. Bologna, 6 marzo 2018, La Nazionale Elettronica s.r.l.

⁶ Trib. S. Maria C.V., 2 maggio 2018: «[...] non può sottacersi che una cosa è fare impresa in realtà territoriali storicamente interessate da fenomeni di natura criminale, altra cosa è farla in territori da questo punto di vista più vergini».

⁷ Trib. S. Maria C.V., 22 ottobre 2018: «[...] tutto ciò consente di ritenere che buona parte delle criticità evidenziate nel provvedimento interdittivo e ritenute non destituite di fondamento nell’originario provvedimento di rigetto, siano state, almeno formalmente, eliminate e consentano di ammettere la società al richiesto controllo giudiziario».

⁸ Cfr. [Proposte di intervento in materia di criminalità organizzata: la prima relazione della Commissione Fiandaca](#), in questa *Rivista*, 12 febbraio 2014.

⁹ Cfr. [Codice antimafia e delle misure di prevenzione: in cantiere una riforma organica](#), in questa *Rivista*, 2 dicembre 2014.

¹⁰ Cfr. [Osservazioni a margine dei lavori del Senato sull’iter di approvazione dell’AS n. 2134 recanti modifiche al Codice delle leggi antimafia. La posizione della Procura nazionale](#), in questa *Rivista*, 28 giugno 2016.

opere pubbliche eventualmente interrotte per effetto dell'interdittiva prefettizia¹¹. Soluzione certamente discutibile per le ricadute potenzialmente discriminatorie tra le aziende richiedenti (anche se meglio impostato nelle pronunzie più recenti¹²), ma comunque fuori dalla "gabbia" del comma 1 dell'art. 34 *bis*. Altrettanto autorevole la giurisprudenza del Tribunale di Catanzaro, al quale si deve il coraggio di aver colto pienamente lo spirito "recuperatorio" dell'istituto, puntando l'attenzione prevalentemente sulla verifica della capacità delle imprese di liberarsi in futuro del condizionamento mafioso, anche in base alla tipologia di commistione criminale rilevata e in forza del sostegno "controllante" e "prescrittivo" dell'autorità giudiziaria. Più in particolare, i giudici catanzaresi utilizzano il requisito dell'occasionalità alla stregua di un indice "quantitativo" che esprime un «condizionamento criminale di modesta entità» tale da presentarsi "bonificabile" mediante, per l'appunto, un programma di *compliance* predisposto in sede di applicazione del controllo giudiziario¹³. Anche stavolta, pertanto, un giudice "senza torcicollo", che guarda al passato non a fini stigmatizzanti ma soltanto in funzione di una prognosi per la riuscita in futuro delle misure da adottare. Un approccio puramente e semplicemente "prospettico-cooperativo", improntato alla prognosi delle *chances* di bonifica dell'azienda istante, lo ritroviamo infine sinteticamente scolpito in una decisione del Tribunale di Firenze. Rifiutando la prospettiva di far dipendere la decisione dalla qualificazione come "occasionale" o meno dei rapporti tra l'azienda e interessi mafiosi, i giudici fiorentini fondano l'applicazione della misura su una valutazione di merito tesa ad accertare «l'esistenza di una realtà imprenditoriale effettivamente operativa per la quale sia possibile e utile un controllo giudiziario in assenza di situazioni ostative di qualsiasi genere (per esempio fallimento, procedure concorsuali, impresa direttamente

¹¹ Tribunale di Reggio Calabria, 31 gennaio 2018, A. & C., ove i giudici fanno leva su una concezione di interesse pubblico circoscritta alla prosecuzione di opere e appalti pubblici

¹² Tribunale di Reggio Calabria, 13 marzo 2019, ove invece si estende lo spettro valutativo prendendo in considerazione «il rilevante numero di dipendenti attualmente posti in aspettativa» dell'azienda richiedente, nonché «il fatto che la società risulta operare nel Porto di Gioia Tauro, infrastruttura di primaria importanza».

¹³ Tribunale di Catanzaro, 9 luglio 2018, ove si afferma tra l'altro che «il controllo giudiziario a iniziativa privata non può prescindere da una valutazione del Tribunale sulla capacità dell'impresa di poter attuare dall'interno una bonifica dalle anomalie, riferite alla composizione societaria e/o alla amministrazione e gestione, accertate nell'informazione antimafia interdittiva e segnalate come fattori di rischio di infiltrazione e condizionamento mafioso ovvero come situazioni che potrebbero porsi come propedeutiche all'insorgenza di contaminazione esterna ad opera di soggetti appartenenti o gravitanti in contesti associativi a connotazione mafiosa»; più di recente, con provvedimento del 15 aprile 2019, i giudici catanzaresi hanno precisato che il requisito dell'occasionalità fa riferimento ai casi in cui "il tentativo o pericolo di infiltrazione o condizionamento delle scelte imprenditoriali sia di modesta o ridotta intensità e, in ogni caso, tali da rendere possibile o consentire la eliminazione delle anomalie riscontrate mediante interventi attuati all'interno e dall'interno direttamente e autonomamente dall'impresa destinataria di interdittiva antimafia. In tale ambito, il controllo giudiziario assolve a una funzione di supporto all'impresa che si è affidata al giudizio del Tribunale affinché venga accertata e valutata la sua capacità di emendamento e bonifica [...]».

o indirettamente sottoposta sequestro o ad altre misure di prevenzione, nuove istanze delle parti ecc.)»¹⁴.

4.1.2. La giurisprudenza di legittimità.

Nella giurisprudenza di legittimità non constano particolari approfondimenti sulla questione dei “presupposti”. La prima sentenza in argomento si limita ad avallare l’iniziale impostazione del Tribunale di S. Maria C.V., senza aggiungere alcunché sul piano motivazionale¹⁵. Le decisioni successive, pur impegnate su altri problemi di natura processuale, sembrano accogliere tralaticciamente tale opzione senza soffermarsi *funditus*. Salvo qualche *obiter dictum* sparso qua e là che fa comprendere che ai piani alti della giurisdizione non è ancora né chiara né omogenea la visione sulla natura dell’istituto. Colpisce, ad esempio, la stentorea quanto apodittica affermazione secondo cui «Il controllo giudiziario è quindi ontologicamente connotato dalla natura occasionale del “contagio mafioso” poiché se non ricorresse tale condizione non si verterebbe nell’alveo del controllo giudiziario ma in altre fattispecie e non avrebbe allora senso l’inserimento del comma 6 nel tessuto dell’art. 34 bis»¹⁶. Sommessamente, al riguardo basterà ricordare, senza scomodare le biblioteche giuridiche, che la tradizione legislativa e la dogmatica corrente ben conoscono “la norma a più fattispecie”, in cui ciascuna fattispecie rivendica appunto una sua specialità rispetto all’archetipo comune: nel nostro caso, è il contenuto della misura e la sua finalità a costituire “l’alveo” condiviso, mentre i presupposti rimangono suscettibili di rispondere a matrici diverse. Così come lascia perplessi un’altra decisione della Cassazione che nel sostenere la non impugnabilità della provvedimento di rigetto o di accoglimento adottato nel merito, finisce per svilire l’istituto configurandolo alla stregua di un mero strumento di tutela cautelare ancillare o meramente aggiuntivo al procedimento amministrativo relativo all’interdittiva prefettizia, in quanto tale non correlato «all’esercizio di diritti di rango costituzionale» e azionabile «in qualunque momento del complesso iter amministrativo». E ciò, soggiungono i giudici di legittimità, pur riconoscendo condivisibilmente che «le aziende e imprese costituiscono sia per la compagine soggettiva che per il dinamismo che ne caratterizza l’operatività, soggetti giuridici che possono attivare positive sinergie per la rimozione di quelle condizioni di infiltrazione e agevolazione criminale e che, pertanto, possono avviarsi sulla via della bonifica adottando modelli di organizzazione e gestione risanati»¹⁷. Verrebbe da dire: appunto!

Ripetutamente, oltretutto, in tali pronunzie ci si imbatte nell’affermazione secondo cui andrebbe praticato un approccio restrittivo o quantomeno prudente all’istituto per evitare forme di “aggiramento” degli effetti interdittivi del

¹⁴ Così Tribunale di Firenze, 28 maggio 2018, Società Servizi Re s.r.l.

¹⁵ V. *antea*, nt. 3.

¹⁶ Cass. sez. II, 13 febbraio 2019, Consorzio soc. Coin, 3.

¹⁷ Cass. sez. VI, 4 aprile 2019, Consorzio Go Service, 13.

provvedimento prefettizio: un argomento, questo, tanto suggestivo quanto infondato, per la verità. Agitare lo spettro pauroso di un fraudolento “aggiramento” da parte delle aziende richiedenti, infatti, significa svalutare del tutto i rischi che corre l’impresa “consegnandosi” ai controlli del Tribunale di propria sponte, oppure non avere fiducia sulla capacità di monitoraggio dei giudici della prevenzione e addirittura sui poteri di sorveglianza e iniziativa che rimangono ben saldi nelle mani dei pubblici ministeri, coinvolti a ogni piè sospinto nella procedura.

Un’impostazione sensibilmente diversa, anche stavolta più incline al modello che si è qui definito “prespettico-cooperativo”, la troviamo in una altra recente sentenza della Cassazione che, pur riguardando un problema di competenza, non tralascia di intervenire sugli aspetti sostanziali della misura. Secondo la prima sezione, infatti, «l’azienda che fino a quel momento ha operato liberamente sul mercato, a fronte della notifica dell’interdittiva può decidere di “consegnarsi” al tribunale della prevenzione, consapevole del fatto che se da un lato ciò può rimuovere le inibizioni alla prosecuzione dell’attività (art. 34 bis comma 7), dall’altro si apre una fase di “gestione condivisa” con l’amministratore nominato dal Tribunale, cui spettano penetranti poteri di ricostruzione degli assetti economico-finanziari, esercitando i quali può addivenirsi all’applicazione di più gravosa misura di prevenzione». Stando così le cose, proseguono i giudici di legittimità, «le verifiche che il Tribunale della Prevenzione è tenuto a fare riguardano – essenzialmente – la rispondenza o meno della misura richiesta alle finalità cui si ispira la disciplina di legge», mentre «non appare strettamente necessaria la qualificazione in tale fase del nesso esistente tra i soggetti portatori di pericolosità esterni e l’attività aziendale, posto che tale nesso può e deve essere oggetto di approfondimento nel corso della misura, con eventuale: a) revoca del provvedimento, lì dove l’azienda sia ritenuta immune dal pericolo di contaminazioni; b) aggravamento della misura, lì dove si ritenga che non ci si trovi in presenza di un’agevolazione meramente occasionale quanto di una agevolazione stabile, con transito, in tal caso, nella diversa misura della amministrazione giudiziaria, ai sensi della medesima previsione di legge»¹⁸.

In sintesi, la prima sezione della Cassazione rifiuta - analogamente all’approccio dei giudici fiorentini più su riportato – la tesi secondo cui l’accoglimento della domanda privata dipende dalla possibilità di inquadrare o meno il caso di specie nel tipo “agevolazione occasionale”, prospettando al contrario tale inquadramento quale eventuale risultato dell’applicazione della misura: e soprattutto, coglie perfettamente la natura prognostica del giudizio devoluto al Tribunale, volto cioè a valutare la praticabilità del controllo giudiziario in relazione ai fini di bonifica additati dalla legge.

¹⁸ Cass. sez. I, 7 maggio 2019, Tif Solar s.r.l.

4.2.1. La familiarità con il sistema 231.

Usciamo ora dal recinto delle misure di prevenzione per esplorare il mondo della responsabilità da reato degli enti alla ricerca di elementi di familiarità, non dimenticando che lo stesso art. 34 *bis* lancia un ponte in questa direzione visto che tra le prescrizioni previste ai fini dell'implementazione del controllo giudiziario si fa proprio riferimento ai modelli organizzativi *ex d.lgs. 231/2001*.

Ora, che il "sistema 231" costituisca un prodotto normativo tra i più moderni e avanzati sfornati dalla fabbrica legislativa italiana degli ultimi decenni è valutazione abbastanza diffusa nella scienza giuridica, pur tra innumerevoli critiche e distinguo¹⁹. Altrettanto generalizzata è la constatazione, tuttavia, che l'impatto sulla prassi è risultato deludente, e in questa sede sarebbe davvero azzardato provare a sondarne le molteplici ragioni. È possibile, però, convenire su una considerazione di base: è la stessa filosofia che fa da sfondo alla riforma del 2001 a non aver trovato verosimilmente un'adeguata comprensione e condivisione tra gli attori giudiziari e imprenditoriali. L'idea, cioè, di promuovere una sorta di "prevenzione partecipata" tra pubblico e privato, fondata sulla distinzione tra "attività criminali dell'impresa" *vs* "attività dell'impresa criminale"²⁰ e orientata a "curare" le prime e a mettere fuori gioco le seconde, separando così nettamente "l'errore dall'errante" (volendo così rievocare orizzonti non giuridici). Un universo di senso in cui dovrebbero prevalere, rispetto alla rigida dimensione sanzionatoria, l'ottica rimediale, recuperatoria, riparatrice, premiale, consensuale, negoziale, di fronte a un fatto "deviante" riconducibile all'ente collettivo. Tutte espressioni, queste, che certamente non risultano frequentemente coltivate nel lessico giuridico nostrano. E che invece sono essenziali per riconoscere, anzitutto, l'importanza cruciale del modello di organizzazione, gestione e controllo quale risorsa di fattura privata per mettere l'impresa al riparo da conseguenze sanzionatorie o per mitigarle nel corso del procedimento: basti pensare che nella già scarsa giurisprudenza in materia, sono rarissime le pronunzie che ne riconoscono in concreto l'idoneità ed efficace attuazione²¹. Non a caso fioccano le proposte di riforma per sbloccare sotto molteplici punti di vista il "sistema 231"²², e una in particolare si segnala per la sua capacità di interpretare al meglio lo spirito originario del disegno normativo, puntando ad ampliare sensibilmente le già previste ipotesi di riconoscimento premiale delle azioni di ravvedimento dell'ente facenti leva,

¹⁹ Tra i lavori più recenti, v. l'affresco tratteggiato, anche in chiave comparatistica, da A. FIORELLA – N. SELVAGGI, *Dall'«utile» al «giusto». Il futuro dell'illecito dell'ente da reato nello 'spazio globale'*, Torino, 2018; nonché AA.VV., *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, a cura di R. Borsari, Padova, 2016; attualissimo rimane il dibattito raccolto in AA.VV., *La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001*, a cura di A.M. Stile e V. Mongillo, Napoli, 2013.

²⁰ Così Mucciarelli, *Sanzioni e attività d'impresa: qualche nota*, in *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di Paliero, Viganò, Basile e Gatta, vol. II, 1150.

²¹ Sul punto, per tutti, v. S. MANACORDA, *L'idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella responsabilità da reato degli enti: analisi critica e linee evolutive*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2017, n. 1-2, 49 ss.

²² V., tra i lavori più recenti, F. CENTONZE – M. MANTOVANI, *La responsabilità «penale» degli enti. Dieci proposte di riforma*, Bologna, 2017.

soprattutto, sulle attività di *self cleaning* organizzativo. Si propone, infatti, l'introduzione di una "messa alla prova" con sospensione del procedimento a carico dell'ente (e relativa estinzione del reato ove la *probation* si concluda positivamente), sulla falsariga del modello ampiamente praticato nel processo minorile (e di recente introdotto anche nel mondo degli adulti). Con le parole degli autori: «[...] nel caso in cui un modello, adottato prima della commissione del fatto ai sensi dell'art. 6, venga valutato non adeguato, l'impresa potrebbe chiedere la messa alla prova. Spetterebbe quindi al giudice accertare in concreto se quell'ente offra un reale affidamento sulla prospettiva di una riorganizzazione "virtuosa" [...] il giudice ammetterà la messa alla prova solo se sia in grado di fare una prognosi favorevole sulla struttura dell'ente, ossia una prognosi sulla sua "pericolosità organizzativa" [...]». In quest'ottica, soggiungono gli autori, «la messa alla prova dell'ente dovrebbe essere indirizzata al suo reinserimento nel mercato in una rinnovata veste di legalità», onde l'impresa «dovrebbe realizzare le condotte riparatorie e risarcitorie» e «correggere il modello organizzativo che sia stato giudicato non idoneo, alla luce del progetto presentato con la domanda di ammissione al rito e magari delle indicazioni che nel momento dell'autorizzazione del procedimento speciale potrebbero essere offerte»²³.

Ora, una simile proposta, non fa che esaltare, apprezzabilmente, la vocazione innovativa del "sistema 231" proprio sul versante dell'attivazione di positive sinergie tra pubblico e privato nell'ottica di una più efficace azione di prevenzione speciale, scandita da fondamentali passaggi improntati alla consensualità (frammista a elementi di negozialità operosa) e alla premialità. A ben guardare, tutti ingredienti che *mutatis mutandis* sono presenti nell'istituto del controllo giudiziario "volontario", pur tenendo conto del diverso contesto normativo e fattuale in cui opera. Contesto che, tuttavia dovrebbe condurre gli interpreti a valorizzare ancor di più i profili consensuali e premiali dell'istituto, sol se si pensi che ci si trova innanzi a imprese raggiunte da un provvedimento di interdizione amministrativa, ma non attinte da alcuna iniziativa giudiziaria di qualunque tipo (penale, para-penale, preventivo): e che tuttavia chiedono al Tribunale di essere sottoposte a controllo al fine di "riparare" le proprie vulnerabilità rispetto a sospetti condizionamenti criminali.

4.2.2. La familiarità con istituti francesi, britannici e statunitensi.

La stessa familiarità si ritrova negli istituti francese, britannico e statunitense menzionati in precedenza. Cominciando dal più recente "*Convention judiciaire d'intérêt public*", introdotto in Francia nel 2016 dalla legge *Sapin II* (art. 41-1-2 c. *proc. pèn*), esso prevede che, in materia di corruzione e traffico d'influenze illecite, la persona morale può concludere un accordo con l'autorità requirente (prima o dopo l'avvio dell'avvio

²³ Così G. FIDELBO – R.A. RUGGIERO, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario*, in *La responsabilità amministrativa soc. e enti*, 4, 2016, 13 e 15; in chiave *de lege lata*, cfr.: M. RICCARDI – M. CHILOSI, [La messa alla prova nel processo "231": quali prospettive per la diversion dell'ente?](#), in questa *Rivista*, 11 ottobre 2017.

formale dell'azione penale), in virtù del quale il pubblico ministero «può imporre due principali adempimenti, quali il versamento di un'*amende d'intérêt public* [...] e la sottomissione, per un massimo di tre anni, a un programma *de mise en conformité* sotto il controllo dell'AFA, sulla falsariga di ciò che la legge *Sapin II* già impone come misura preventiva alle imprese di grandi dimensioni», con il vantaggio, per l'impresa, di ottenere l'estinzione dell'azione penale una volta effettivamente adempiuti gli obblighi assunti. Ma non si tratta di un mero accordo tra pubblico ministero e parte privata, perché è demandata al presidente del Tribunale il controllo sulla correttezza e proporzionalità dei contenuti della proposta di convenzione, il quale in esito a un'udienza pubblica deciderà se validare l'intesa e in tal caso la relativa ordinanza «non ha né la natura né gli effetti di un giudizio di condanna» e, aspetto molto importante, essa non potrà essere iscritta «alla scheda n° 1 del *casier judiciaire*, consentendo all'impresa di sottrarsi agli effetti legali dell'iscrizione, in particolare l'esclusione dalle gare pubbliche di appalto»²⁴.

Stessa aria di famiglia si respira nell'ordinamento inglese con riferimento al *Deferred Prosecution Agreements*, di più recente introduzione, e nel sistema statunitense ove da lunga pezza sono attecchite forme di *diversion*, imperniate su attività negoziali tra *prosecutors* e ente indiziato di responsabilità, suscettibili di perfezionarsi in assenza (NPA) o con l'intervento del giudice (DPA)²⁵. Pur nella loro diversità, tali istituti rispondono a direttrici politico-criminali tutto sommato comuni, che in estrema sintesi si possono ricondurre a obiettivi non meramente deflattivi, bensì integrati da strategie regolative del mercato dal punto di vista della profilassi della devianza imprenditoriale: in cui assume un ruolo decisivo la collaborazione della singola azienda coinvolta nell'ottica di una *compliance* "patteggiata" e funzionale alla prevenzione dei reati. Proprio da questa prospettiva, è significativo rilevare che nel documento governativo britannico volto a orientare la prassi, e in particolare le scelte del *prosecutors* con riguardo al riscontro nel caso concreto di quei *additional public interest factors* la cui presenza è considerata rilevante ai fini della conclusione dell'accordo, si faccia riferimento all'obiettivo di «incoraggiare una cultura della trasparenza e della cooperazione tra organizzazioni collettive e autorità» e di «incentivare positivamente l'adozione di *compliance programmes* atti a ridurre la probabilità di commissione di reati economici». Come ben rilevato in dottrina, «in altri termini non importa che la società non fosse sufficientemente *compliant* all'epoca in cui si è verificato il reato [...], purché la stessa società, una volta scoperta l'attività

²⁴ Così M. GALLI, *Giudicare l'avvenire. Uno studio a partire dalla convention giudicarie d' «intérêt public»*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, 1290 ss., cui si rinvia per un completo esame dell'istituto, ivi compresi i ricchi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali e le raffinate (e condivisibili) riflessioni proposte; v. anche C. GHRËNASSIA – E. SACCHI, [La convenzione giudiziaria di interesse pubblico \(CJIP\): aspettando la transazione penale](#), in questa *Rivista*, 30 gennaio 2018, i quali, tra l'altro, mettono in luce i possibili rischi di "rigetto" della riforma da parte del sistema francese per incompatibilità culturali.

²⁵ Un prezioso quadro d'insieme è tracciato da Fed. MAZZACUVA, *Deferred Prosecution agreements: riabilitazione "negoziata" per l'ente collettivo indagato. Analisi comparata dei sistemi di area anglo americana*, in *Ind. pen.*, 2013, 2, 737.

criminosa compiuta “colga l’occasione” di reagire per colmare le lacune organizzative manifestatesi»²⁶. Nello stesso senso, sostanzialmente, si orienta il sistema americano laddove si assiste a una «torsione delle funzioni dell’amministrazione della giustizia [...]: non più una giustizia che interviene solo per la protezione dell’ordine preconstituito, ma che al contrario seleziona le condotte che le imprese devono tenere nel mercato e le promuove per il tramite del processo (o per mezzo della minaccia dello stesso)»²⁷.

Insomma, anche questa rapidissima incursione comparatistica fa comprendere che guadagna sempre più posizioni il “modello prospettico-cooperativo” nel settore della responsabilità da reato degli enti quale strategia di fondo nella prevenzione della devianza aziendale: un modello, si ribadisce, che ruota attorno alla consensualità/negozialità, alla premialità e alla *compliance* che guarda al futuro. Non tutto rose e fiori, beninteso, sol se si pensi che un sensibile ritrarsi dello stigma penale è prontamente rimpiazzato da un neo-interventismo statale nel mondo economico, magari operato con i guanti di velluto. Vero è, d’altra parte, che comunque sia ci si trova innanzi a nuove forme di bilanciamento tra le esigenze sanzionatorie e di prevenzione del crimine, da un lato, e le esigenze di “mercato” e di continuità produttiva, dall’altro: forme di bilanciamento che da noi, in Italia, stentano ad avere un completo e diffuso riconoscimento di tipo anzitutto culturale, prima ancora che giuridico, visto che nel diritto positivo non mancano spazi e occasioni in tale direzione²⁸.

4.3. Area grigia e rapporti mafie-imprese nelle ricerche sociologiche.

Sul versante socio-criminologico, grazie a una (ormai nutrita) pattuglia di agguerriti studiosi, la questione dei rapporti tra le organizzazioni criminali di tipo mafioso e l’habitat in cui si radicano, espandono e sviluppano è divenuta fondamentale nelle ricerche più recenti²⁹. Da una prospettiva prevalentemente incentrata sulle

²⁶ Così Fed. MAZZACUVA, *La diversione processuale per gli enti collettivi alla luce del Code of Conduct inglese: spunti per alcune riflessioni de iure condendo*, in *Indice pen.*, 2015, 1, 197.

²⁷ Così F. RUGGERO, *Scelte discrezionali del pubblico ministero e ruolo dei modelli organizzativi nell’azione contro gli enti*, Torino, 2018, 114; sui problemi attuali della diversion nordamericana v. J. ARLEN, *L’applicazione della legge penal-societaria negli Stati Uniti: l’uso delle transazioni per trasformare imprese potenzialmente criminali in tutori dell’ordine*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1-2, 2018, 1 ss.

²⁸ Cfr. l’ampio dibattito raccolto in AA.VV., *Criminalità d’impresa e giustizia negoziata: esperienze a confronto*, Milano, 2017, e ivi – in particolare – i saggi di D. PULITANÒ, *Problemi del negoziabile nella giustizia penale*, 21 e ss; di M. DONINI, *Compliance, negozialità e riparazione dell’offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la restorative justice*, 31 ss.; nonché l’*Introduzione* di G. FORTI, 17 ss.

²⁹ Per citare solo alcuni dei lavori più recenti, si rinvia anzitutto ai due fondamentali volumi che raccolgono le ricerche dirette da R. SCIARRONE: AA.VV., *Le mafie nell’ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel mezzogiorno*, Roma, 2011 e *Le Mafie del nord. Strategie criminali e contesti locali*, Roma, II ed., 2019; e poi AA.VV., *Affari di Camorra. Famiglie, imprenditori e gruppi criminali*, a cura di C. Castellano – L. Brancaccio, Roma, 2015; L. BRANCACCIO, *I clan di camorra. Genesi e storia*, Roma, 2017; V. MARTONE, *Le mafie di mezzo*.

caratteristiche “interne” dei sodalizi, a volte ricostruite come se fossero avulse dall’ambiente in cui vivono, si è passati alla ben più feconda analisi di contesto, condotta sul campo, da nord a sud e trasversalmente ai segmenti di società coinvolti. E ciò perché, presi dalla (storicamente) comprensibile esigenza di conoscere il più possibile la militanza mafiosa in senso stretto per meglio contrastarla, spesso è rimasta trascurata un elementare verità, ossia che il successo delle organizzazioni criminali dipende per lo più dall’accoglienza di cui godono nelle comunità o nei settori in cui operano, dal quel fascio di rapporti di contiguità, cooperazione attiva e passiva che i mafiosi riescono a generare nei loro affari, sinteticamente definiti “area grigia” ma in realtà ricchi di numerose sfumature cromatiche. In quest’ottica, i molteplici e complessi rapporti tra economia lecita, illecita e organizzazioni criminali, tra imprenditori di vario livello e mafiosi, tra le specifiche dinamiche di mercato e le *performances* criminali, tra le aziende “legali” e i servizi offerti dalle imprese mafiose, hanno costituito il banco di prova per mettere a fuoco l’opportunità di adottare un doppio principio al fine di “scardinare” tale “area grigia”, mettendo da parte approcci inutilmente “moraleggianti”: a) «del “quanto necessario” in relazione all’applicazione della misura repressiva e alla sua invasività rispetto al tessuto economico»; b) della «riduzione del danno» in relazione all’obiettivo «di bonificare progressivamente dalla presenza mafiosa senza provocare l’interruzione del ciclo produttivo facendo uscire un’impresa dal mercato». Da questo punto di vista, l’impiego delle misure giudiziarie di tipo “terapeutico”, come il controllo giudiziario, potrebbe contribuire a «modificare assetti e prassi organizzative consolidate» attivando «un processo di risocializzazione dell’imprenditore o del fronte proprietario dell’impresa», nonché a «cambiare la collocazione dell’impresa rispetto all’ambiente istituzionale esterno e alle modalità con cui essa lo attiva e ne è condizionata: due processi essenziali per affrancarsi dalla criminalità organizzata». Secondo questi studi, insomma, sono prioritari «sia la conformazione dell’ambiente istituzionale sia le *chance* che esso offre alle imprese per non renderle vulnerabili alla mafia»³⁰.

5. Riassumendo, conclusivamente.

Giunti fin qui, vale la pena tracciare in estrema sintesi il perimetro all’interno del quale i giudici della prevenzione potrebbero gestire le domande di parte privata per l’applicazione del controllo giudiziario.

Intanto va precisato che alle decisioni giudiziarie fa da sfondo certamente un “interesse pubblico” il cui apprezzamento, tuttavia, non dovrebbe costituire oggetto di valutazione specifica volta per volta, domanda per domanda, rischiando così di esporre la giurisdizione a valutazioni sconfinanti nei tipici poteri discrezionali della

Mercati e reti criminali a Roma e nel Lazio, Roma, 2017; e, infine, R. SCIARRONE – L. STORTI, *Le mafie nell’economia legale. Scambi, collusioni, azioni di contrasto*, Torino, 2019.

³⁰ R. SCIARRONE – L. STORTI, *Le mafie nell’economia legale. Scambi, collusioni, azioni di contrasto*, cit., 148 ss.

pubblica amministrazione. D'altronde, è un interesse pubblico già – per dir così – “bilanciato” che ha orientato le scelte del legislatore al momento dell'introduzione dell'istituto nell'ordinamento. Un bilanciamento, cioè, astrattamente compiuto dal Parlamento in virtù del quale si dà il via libera, a determinate condizioni, alla tutela degli interessi pubblici connessi alla prosecuzione dell'attività aziendale, di tipo produttivo e/o occupazionale e più genericamente di “mercato”, con temporanea e limitata compressione degli interessi di ordine pubblico sottesi al potere di emettere il provvedimento interdittivo da parte del prefetto. Un bilanciamento, quindi, non ribaltabile dal giudice ordinario con un apprezzamento caso per caso.

Una volta escluso l'interesse pubblico quale terreno decisivo percorribile dal giudice della prevenzione, la verifica dei “presupposti” postulata dalla legge va dunque calibrata su una valutazione che abbia il suo fulcro nella praticabilità di un programma di “bonifica” dell'azienda istante, ossia un programma volto a rendere l'ente economico sufficientemente presidiato dal rischio di infiltrazioni mafiose. Da questo punto di vista, la decisione non potrà che risultare condizionata da una serie di fattori di contesto specifici, quali la tipologia di “contiguità” rilevata in sede prefettizia, le caratteristiche dell'azienda e dell'attività economica esercitata, e così via. Al riguardo, potrà pure aver rilievo la natura occasionale o duratura dei rapporti intrattenuti dall'azienda con la criminalità mafiosa, ma soltanto quale valutazione propedeutica alla prognosi circa le prospettive di “bonifica” dell'attività economica mediante l'applicazione del controllo giudiziario, con l'insieme di contenuti prescrizionali e poteri di sorveglianza previsti dalla lettera b) del secondo comma dell'art. 34 *bis*. E così, non va escluso a priori che in una situazione in cui è stata rilevata una forma di “agevolazione stabile”, l'azienda si presenti tuttavia potenzialmente in grado di liberarsi dalla commistione con interessi mafiosi. Pensiamo, ad esempio, a un'impresa di grandi o anche medie dimensioni che risulta condizionata stabilmente da interessi mafiosi nella selezione dei fornitori: basterà, in tal caso, individuare le persone fisiche responsabili ed estrometterle definitivamente dalla gestione, dotare l'organizzazione aziendale di un efficace corpo procedurale con relative unità funzionali dedicate alla qualificazione e analisi delle controparti, nonché monitorare nel tempo il funzionamento effettivo delle soluzioni adottate ai fini preventivi.

Ebbene, oltre che auspicabile, è ragionevolmente prevedibile un progressivo accoglimento del modello “prospettico-cooperativo” come qui propugnato da parte della giurisprudenza in sede di applicazione del controllo giudiziario “volontario”?

La risposta è positiva, per molteplici ragioni. In primo luogo, i tribunali delle misure di prevenzione (ora distrettuali e vieppiù plurispecializzati) sono storicamente inclini a sperimentare nuove vie e da sempre fanno i conti con il non facile bilanciamento in concreto tra le esigenze di ordine pubblico e quelle di tipo economico-produttivo. Pur con risultati non sempre all'altezza delle aspettative, l'impegno a rendere l'azione di prevenzione contro i patrimoni illeciti non rovinosa per il tessuto economico locale è una caratteristica peculiare della giurisdizione in questo campo, anche per alimentare il consenso sociale attorno alla lotta giudiziaria antimafia. In quest'ottica, intervenire con strumenti di sostegno alle imprese interessate a liberarsi dai condizionamenti criminali è, invero, un'occasione irrinunciabile per riscoprire

l'autentica vocazione delle misure di prevenzione: cioè neutralizzare le infiltrazioni mafiose tempestivamente, appunto *ante delictum*, per dedicarsi così, davvero, alla profilassi e non alla repressione sotto mentite spoglie.

In secondo luogo, il prender piede di un paradigma terapeutico rispetto alle aziende "contaminate" da condizionamenti mafiosi, a scapito di quello meramente ablatorio, corrisponde verosimilmente anche un mutamento che avanza nei rapporti tra imprese e organizzazioni criminali. I quasi quarant'anni di severa applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, a partire dalla storica legge Rognoni-La Torre del 1982, infatti, hanno indotto i mafiosi a sperimentare forme diverse di presenza nell'economia lecita: meno appariscenti e ingombranti, più sottili, in cui il pieno dominio delle attività imprenditoriali tende a scemare giusto per evitare di esporsi alla reazione statale. Se così è, i "guanti di legno" della confisca potrebbero rivelarsi via via sempre meno adeguati per afferrare e trattare il diversificato fascio di rapporti collusivi tra imprese e criminalità mafiosa.

In terzo luogo, da più parti si riconosce ormai la necessità di offrire una sponda agli attori imprenditoriali che popolano la variegata area "grigia": in questa direzione, un sistema di prevenzione concepito finalmente in termini integrati, avrebbe dalla sua un "doppio morso". Una tutela "super anticipata", costituita dalle interdittive prefettizie, in grado di intercettare i primi sintomi di una connessione tra azienda e interessi mafiosi, ma poi un intervento giurisdizionale a richiesta della stessa parte privata, per approfondire la diagnosi di quei sintomi e provare a curare la "malattia".

Ma, allora, quali sono i principali ostacoli per un convinto accoglimento nella prassi del modello "prospettico-cooperativo"? Ebbene, se ne possono individuare di due tipi: culturali ed empirici. Da un lato, non è semplice per le agenzie di *law and enforcement*, in particolare per la magistratura, aprirsi ad una antimafia non solo repressiva, ma anche ispirata al metodo del "bastone e carota" ove ve ne siano le condizioni, senza fugare il timore di un abbassamento della guardia. Dall'altro, altrettanto non semplice si può rivelare la pratica in concreto del modello auspicato in contesti economico-sociali caratterizzati da imprese di piccole dimensioni, sovente a base familiare, in cui la distinzione tra persone fisiche e organizzazione aziendale non è facilmente tracciabile, con la conseguenza di ridimensionare la portata "oggettiva" dei programmi di *compliance*.

Comunque sia, il cammino verso una tutela antimafia, per dir così, "allargata" nel campo economico-imprenditoriale - che riesca cioè a coniugare meglio la lotta senza quartiere alle organizzazioni criminali con la salvaguardia del sistema produttivo - è appena iniziato. Occorrerà un po' di tempo per vagliarne i primi risultati, che - si badi - certamente non si esauriscono nel numero più o meno elevato delle domande di controllo giudiziario accolte in sede giudiziaria, bensì nel numero di aziende che all'esito della procedura hanno stabilmente acquisito la capacità di operare nel mercato con le proprie gambe al riparo da condizionamenti mafiosi.